

Codice A1305A

D.D. 17 maggio 2016, n. 100

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' di gasdotto ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., di immobili siti in Comune di FRACONALTO (AL), necessari per costruzione nuovi metanodotti "Potenziamento Gavi - Pietralavezzara" nonche' "Allacciamento Comune di Fraconalto". Richiesta determinazione indennita' definitive di occupazione ed asservimento.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 59 in data 31.03.2014, con la quale il Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. - ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (svoltasi in data 16.10.2013) che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera indicata in oggetto, presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 20.06.2013, e successivamente integrato dalla documentazione consegnata in data 16.10.2013 ed in data 18.11.2013;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12 comma 1 lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con conseguente adozione di variante urbanistica, relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato e comprendente la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas), avente le seguenti ampiezze:
 - Condotta principale DN 600 mm – 75 bar - ml. 20,00 per parte dall'asse tubazione;
 - Allacciamenti DN 100 mm - 75 bar – ml. 13,50 per parte dall'asse tubazione;
 - Allacciamenti DN 250/100 mm - 24 bar – ml. 8,00 per parte dall'asse tubazione;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Considerato che in precedenza, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 - 5709 in data 23.04.2013, a conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), erano stati espressi:

1. giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e dell'art. 12 L.R. 40/1998 e s.m.i., a patto che SNAM rispettasse tutte le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenute nelle Premesse della Deliberazione medesima;
2. giudizio positivo di incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. nonché della L.R. 19/2009 e s.m.i., a patto che SNAM rispettasse tutte le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico della predetta Deliberazione.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Attività Negoziabile e contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione servitù di gasdotto, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo gasdotto, il trasporto in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario a soddisfare le future richieste dell'utenza nell'area di Genova, in quanto la condotta esistente, data la sua vetustà, ha capacità limitate.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore barrato rosso e con il colore verde le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali datate 5 - 8 - 9 settembre 2014, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, avvenuta in data 01.10.2014, ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di FRACONALTO (AL), dal 02.10.2014 al 22.10.2014.

Preso atto che, a seguito delle sopraccitate comunicazioni di avvio del relativo procedimento ablativo ai sensi della legge 241/1990 e della L. R. 7/2005, la Signora MINALE Marcella, nata a Sanremo (IM) il 12/12/1943 - (omissis) - proprietaria dei terreni censiti al N.C.T. di FRACONALTO (AL) al Fg. 5 part. 1, 113, 423 e 425 - tramite lo "Studio Avvocati Di Rella" di Genova, Via Gropallo 10/1 - con memoria datata 02.10.2014, inviata a questa Struttura regionale e, per conoscenza, alla SNAM Rete Gas S.p.A. (Sede Legale di S. Donato Milanese, Piazza S. Barbara 7), ed alla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per la provincia di Alessandria (con sede a Novara, C.so F. Cavallotti 27), aveva, tra l'altro:

1. contestato la Variante al P.R.G. comunale e la conseguente adozione dell'attuale tracciato, che considera troppo gravoso per la sua proprietà;
2. contestato l'indennità offerta da SNAM, giudicata del tutto inadeguata;
3. segnalato la presenza, all'interno della fascia di rispetto del gasdotto, di una "latrina" ed un "vecchio forno" che potrebbero essere due "residui storici", (tra i pochi esempi ancora esistenti di usi contadini) la cui demolizione (prevista dall'autorizzazione regionale) dovrebbe essere valutata dalla Soprintendenza.

Vista la nota n. 1948 in data 04.02.2015 con la quale SNAM Rete Gas S.p.A., con riferimento alla richiesta del provvedimento di asservimento e di occupazione presentata in data 04.08.2014, aveva:

- chiesto di stralciare i terreni di proprietà della Signora MINALE Marcella sopra generalizzata siti in Comune di FRACONALTO (AL) ed interessati dal nuovo gasdotto “Potenziamento GAVI – PIETRALAVEZZARA”;
- precisato che, dopo la risoluzione delle osservazioni sopraccitate, sarà richiesto, qualora necessario, un nuovo provvedimento di imposizione di servitù ai sensi dell’art. 22 D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e s.m.i.;
- trasmesso i piani particolari aggiornati.

Visto il proprio Provvedimento n. 20 in data 06.02.2015 con il quale è stata autorizzata, a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., l’occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù ex art. 22 e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i., degli immobili siti nel Comune di FRACONALTO (AL), necessari alla costruzione ed esercizio dei sopraccitati nuovi metanodotti “Potenziamento Gavi – Pietralavezzara - DN 600 (24”) - DP 75 bar”, nonché “Allacciamento Comune di Fraconalto – DN 100 (4”) – DP 75 bar”.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento regionale n. 20/2015, recante anche la misura delle indennità di occupazione ed asservimento offerte a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Visti gli stati di consistenza degli immobili ed i relativi verbali di immissione nel possesso, trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A. con nota n. 3893 in data 18.03.2016, dai quali risulta che tali operazioni si sono svolte in data 04 Marzo 2015.

Rilevato che, entro i termini di legge, solo una Ditta ha accettato le indennità provvisorie a suo tempo offerte da SNAM Rete Gas S.p.A. ed elencate nel predetto provvedimento regionale n. 20/2015, mentre tutti gli altri aventi diritto:

- hanno inviato osservazioni ai sensi dell’ art. 7 del provvedimento regionale n. 20/2015 sopraccitato;
- nulla hanno comunicato in merito alle indennità determinate a titolo provvisorio.

Rilevato che ai sensi dell’art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. “...in caso di silenzio l’indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata...”.

Vista la nota 3931 in data 24.03.2016, con la quale SNAM Rete Gas S.p.A. ha trasmesso l’Elenco riassuntivo delle Ditte che non avevano espressamente accettato le indennità provvisorie stabilite con il predetto provvedimento regionale n. 20/2015.

Considerato che questa Struttura, con provvedimento n. 69 in data 08.04.2016, ha già disposto il versamento alla Cassa Depositi e Prestiti (da effettuarsi a cura di SNAM Rete Gas S.p.A.) delle sopraccitate indennità provvisorie di occupazione e/o di asservimento.

Ravvisata pertanto la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di chiedere con urgenza alla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA la determinazione delle indennità definitive di occupazione temporanea ed imposizione di servitù, (dato anche il notevole lasso di tempo trascorso dalla data di esecuzione del provvedimento di occupazione).

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

Di richiedere alla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA la determinazione delle indennità definitive di occupazione e di asservimento degli immobili siti nel Comune di FRACONALTO (AL), per i quali vi è stato il rifiuto espresso o tacito dell'indennizzo di natura provvisoria, meglio descritti nell'Allegato Elenco Riassuntivo che forma parte integrante del presente provvedimento.

Si fa presente che, secondo la lettera della L.R. 18.02.2002 n. 5 e l'orientamento giurisprudenziale prevalente le indennità devono essere determinate per ogni singolo immobile elencato nell'Allegato Elenco Riassuntivo sopraccitato, sotto forma di importo unitario, non essendo sufficiente enunciare i criteri generali di calcolo.

Si fa inoltre presente che le determinazioni in merito ad eventuali danni subiti da privati durante l'esecuzione dei lavori così come la diminuzione di valore delle loro proprietà, rientra nelle competenze della Commissione Provinciale Espropriazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. D) della L.R. n. 5/2002.

Si fa infine presente che, ai sensi dell'art. 2 comma 9 della L.R. n. 5/2002, copia della Deliberazione deve essere inviata anche a SNAM Rete Gas S.p.A., quale promotore/beneficiario della procedura coattiva (Ente espropriante).

ART. 2

Di inviare alla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA, per le valutazioni di competenza:

1. copia del proprio provvedimento n. 20/2015 di occupazione ed asservimento ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i., citato in premessa;
2. copia degli stati di consistenza degli immobili e dei verbali di immissione nel possesso relativi agli immobili descritti nell'Elenco Riassuntivo di cui al precedente art. 1.
3. copia delle osservazioni presentate dagli aventi diritto.

ART. 3

La Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA potrà richiedere direttamente a SNAM Rete Gas S.p.A., al Comune di FRACONALTO (AL), al Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, nonché ad altre strutture regionali ed altri Enti Pubblici, tutta la documentazione integrativa ritenuta necessaria per la determinazione delle indennità di cui all'art. 1.

Al fine di agevolare le operazioni di rideterminazione, dato il notevole lasso di tempo trascorso, SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà inviare alla C.P.E. di ALESSANDRIA copia dell'Elenco Riassuntivo di cui al precedente art. 1 su adeguato supporto informatico (facilmente modificabile).

Onde consentire la corretta valutazione delle osservazioni di cui al precedente Art. 2, oltre agli eventuali danni subiti da altri privati, SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà inoltre fornire tutti gli eventuali raggugli tecnici richiesti dalla Commissione.

ART. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 5

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione delle indennità di asservimento ed occupazione stabilite dalla Commissione, rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Marco PILETTA